

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI VALDILANA, LESSONA E STROPPIANA
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE
(artt. 30 e 98, comma 3, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267)

L'anno duemiladiciannove, addì venti, del mese di novembre, tra i Comuni di:

- Valdilana, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Mario Carli, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 90071560024;
- Lessona, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra Chiara Comoglio, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 00241280023;
- Stroppiana, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra Maria Grazia Ennas, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del predetto Comune, codice fiscale 00384420022.

PREMESSO

- che l'art. 30 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98, comma 3, del medesimo Testo Unico, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale;
- che l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 04.12.1997, n. 465, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i sopra elencati Enti, avendone comune interesse, hanno raggiunto l'intesa di addivenire a tale tipo di convenzione, al fine di avvalersi, ripartendone i relativi costi, dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale e, quindi, per l'espletamento delle funzioni a questi attribuite per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o per provvedimenti dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti;
- che, per l'indicato scopo, ciascuno dei Comuni interessati, con le deliberazioni consiliari appresso indicate, ha approvato lo schema di convenzione da cui è tratto il presente atto ed ha autorizzato il rispettivo Sindaco pro-tempore per la relativa sottoscrizione:
 - Comune di Valdilana: deliberazione consiliare n. 45 del 07.11.2019, eseguibile ai sensi di legge;
 - Comune di Lessona: deliberazione consiliare n. 29 del 18.11.2019, eseguibile ai sensi di legge;
 - Comune di Stroppiana: deliberazione consiliare n. 37 del 16.11.2019, eseguibile ai sensi di legge.

CIO' PREMESSO

con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e scopo della Convenzione

1. I Comuni di Valdilana (classe II), Lessona (classe IV) e Stroppiana (classe IV), ai sensi della

normativa citata in premessa, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, l'Ufficio di Segretario Comunale, al fine di avvalersi, ripartendone i relativi costi, dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale e, quindi, per l'espletamento delle funzioni a questi attribuite per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o per provvedimenti dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti.

Art. 2 **Comune Capo Convenzione**

1. Il Comune Capo Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale è individuato nel Comune di Valdilana, presso il quale viene fissata la sede dello stesso Ufficio.

Art. 3 **Durata e causa di risoluzione della convenzione**

1. La presente convenzione avrà inizio dal 1° gennaio 2020 - o dalla eventuale diversa data di presa in servizio conseguente all'accettazione della nomina da parte del Segretario Comunale - e termine al 31 dicembre 2024.
2. Prima della scadenza gli Enti interessati potranno procedere, con espresso atto deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare.
3. La presente convenzione potrà essere risolta consensualmente o per iniziativa unilaterale. Il Comune che, per sua iniziativa, intenda recedere unilateralmente dalla presente convenzione potrà farlo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni e previa deliberazione del Consiglio Comunale che disponga in tal senso da notificare agli altri Comuni mediante raccomandata a ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (p.e.c.). Nel caso, invece, di risoluzione consensuale la convenzione cesserà di produrre i suoi effetti dalla data concordata dai Comuni convenzionati. La risoluzione consensuale dovrà risultare da apposita deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.
4. Dell'avvenuto scioglimento della convenzione deve esserne data notizia, a cura del Comune Capo Convenzione, alla competente Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del Piemonte o all'eventuale diverso organismo che ne dovesse essere all'epoca competente (di seguito, per brevità, indicati semplicemente come "Prefettura di Torino").
5. Alla scadenza della convenzione e nei casi di risoluzione anticipata, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra di loro e con l'accettazione del Segretario Comunale titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non accetti l'intesa, quest'ultimo conserverà la titolarità della sede del Comune Capo Convenzione.
6. Nell'ipotesi di sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, i Comuni convenzionati potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della presente convenzione; viceversa, qualora gli stessi intendessero proseguire nella gestione convenzionata dell'Ufficio di Segretario Comunale, nelle more di copertura della sede vacante, potrà essere consentita una reggenza a titolo provvisorio della sede attraverso un Segretario Comunale in disponibilità, su segnalazione della competente Prefettura di Torino, o attraverso un Segretario Comunale titolare di altra sede.
7. Per tutto il periodo della reggenza, al Segretario Comunale reggente spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Art. 4

Nomina e revoca del Segretario Comunale e sostituzione in caso di assenza

1. Il Sindaco del Comune Capo Convenzione è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.lgs n. 267/2000. Nel caso di revoca si osservano le disposizioni previste dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 465/1997. Qualora la revoca per violazione dei doveri d'ufficio riguarda uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dal citato art. 15, comma 5, sarà curata dall'Ente interessato. In tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di Capo Convenzione, espletata la predetta procedura, richiederà formalmente al Sindaco del Comune Capo Convenzione l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della predetta procedura.
2. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.
3. Il Segretario Comunale titolare dell'Ufficio di Segretario Comunale convenzionato, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali ed in particolare, tra queste ultime, di quelle contenute nella deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione della predetta Agenzia n. 150 del 15.07.1999 e successiva delibera interpretativa dello stesso Organo n. 113 del 02.05.2001.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale titolare della sede dell'Ufficio di Segretario Comunale di cui alla presente convenzione, le funzioni da questi esercitate saranno svolte, a titolo provvisorio, attraverso un Segretario Comunale supplente in disponibilità, su segnalazione della competente Prefettura di Torino, o attraverso un Segretario Comunale supplente a scavalco titolare di altra sede.
5. Per tutto il periodo della supplenza, al Segretario Comunale supplente spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Art. 5

Rapporto di lavoro

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Valdilana, Lessona e Stroppiana.
2. Il conseguente rapporto di lavoro, sia per gli aspetti giuridici che per gli aspetti economici, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, al quale competerà pure autorizzare, ai sensi di legge, il Segretario Comunale per lo svolgimento degli eventuali incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.
3. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc., nonché le eventuali richieste di reggenza o di supplenza, nonché tutti i rapporti con la Prefettura di Torino.

Art. 6

Prestazione lavorativa

1. La prestazione lavorativa del Segretario Comunale sarà articolata in modo da assicurare la sua presenza presso ciascun Comune in modo flessibile e coerente con il riparto della spesa di cui all'art. 8, comma 5.
2. Il calendario dei giorni di presenza in ciascun Comune sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario Comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 7
Forme di consultazione

1. I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento dell'Ufficio di Segretario Comunale convenzionato.
2. Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.
3. In particolare, è obbligatoria la consultazione nel caso di:
 - a) nomina del Segretario Comunale;
 - b) revoca del Segretario Comunale;
 - c) determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.
4. L'avviso di consultazione sarà inviato dal Sindaco del Comune Capo Convenzione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 8
Trattamento economico. Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

1. Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni convenzionati, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
2. Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti previdenziali ed assistenziali, saranno pagati dal Comune Capo Convenzione, comprese le spese dovute per le reggenze o supplenze che dovessero verificarsi in caso di vacanza della sede o di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.
3. Saranno, altresì, pagate dal medesimo Comune Capo Convenzione le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo il caso in cui si tratti di corsi finalizzati e/o specifici ad un singolo Comune che pertanto è tenuto a provvedervi in proprio.
4. Restano, invece, a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza dell'ex fondo finanziario di mobilità, qualora dovuto, il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni e il pagamento dei diritti per l'attività di rogito svolta dal Segretario Comunale ai sensi e nei limiti previsti dalla legge.
5. Il riparto della spesa conseguente all'attuazione della presente convenzione avverrà sulla base delle seguenti percentuali:
 - 70,00% (settanta per cento) a carico del Comune di Valdilana;
 - 20,00% (venti per cento) a carico del Comune di Lessona;
 - 10,00% (dieci per cento) a carico del Comune di Stroppiana.
6. Tale riparto sarà approvato con determina del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capo Convenzione, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
7. Il Comune Capo Convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, reggenze, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta dai Comuni convenzionati.
8. I Comuni diversi da quello Capo Convenzione sono tenuti ad iscriverne nel rispettivo bilancio la quota parte di spesa spettante ai sensi della presente convenzione. La quota a proprio carico dovrà essere corrisposta in 3 rate, delle quali la prima, entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di

importo pari al 50% della spesa a consuntivo o presunta tale dell'anno precedente; la seconda, entro il 31 ottobre del medesimo anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa a consuntivo o presunta tale dell'anno precedente; la terza, entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base del riparto e dei dati a consuntivo forniti dal servizio finanziario del Comune Capo Convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo saranno applicati gli interessi legali di mora vigenti al momento.

9. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo Convenzione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Torino.
10. Il Segretario Comunale, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto, è autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per accedere ai Comuni convenzionati di Lessona e Stroppiana. Il rimborso delle relative spese di viaggio sarà effettuato in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro ovvero in base a diverse quantificazioni stabilite da eventuali specifiche disposizioni di legge. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo Convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni suddetti, comprendendo anche il viaggio di ritorno. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi di servizio, saranno a carico dei predetti Comuni sulla base di specifica richiesta del Segretario Comunale.

Art. 9

Norma di chiusura

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno e dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata con le deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Valdilana, Lessona e Stroppiana, sarà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, alla Prefettura di Torino, per i provvedimenti consequenziali, a cura del Comune Capo Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente come in appresso:

Il Sindaco del Comune di Valdilana	Mario Carli
Il Sindaco del Comune di Lessona	Chiara Comoglio
Il Sindaco del Comune di Stroppiana	Maria Grazia Ennas